

STATUTO

Articolo 1

La società si denomina

"Banca della Nuova Terra S.p.A."

o anche in forma abbreviata

"BNT S.p.A"

La Società è Capogruppo del gruppo bancario Banca della Nuova Terra Spa; in tale veste, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, potranno essere istituite o soppresse dipendenze e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.


Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può quindi, tra l'altro, assumere partecipazioni nei limiti delle vigenti disposizioni, nonché assistere le imprese in operazioni di concentrazione, di acquisizione e dismissione di partecipazioni, di reperimento del capitale di rischio e di debito e di quotazione nei mercati regolamentati.

La società può inoltre emettere obbligazioni, in conformità delle vigenti disposizioni normative. Può anche emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), ugualmente in conformità delle vigenti disposizioni normative.

Articolo 4

Il capitale sociale è di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni) - interamente versato - diviso in n. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.



Fuller

[Signature]

Il capitale può essere aumentato - fermo il disposto dell'Art. 2438 del Cod. Civ. - anche con emissione di azioni aventi diritti diversi ed anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Articolo 5

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 6

Il domicilio degli Azionisti, per i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dall'ultima annotazione sul libro dei soci o in quello successivamente comunicato per iscritto.

Articolo 7

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 8

Non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'Art. 2364 del Cod. Civ. e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'Art. 2365 del Cod. Civ. e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso da comunicarsi ai soci - al domicilio degli stessi quale risultante ai sensi dell'art. 6 che precede - a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora



del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11


Ogni azione ha diritto ad un voto.

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge.

L'Azionista che ha diritto ad intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea per delega scritta, da un'altra persona, anche non socio, salvo le limitazioni di cui agli Artt. 2372 e 2373 del Cod. Civ..

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro



stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'Art. 16; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nominerà un segretario anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra gli Azionisti o i Sindaci.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria l'assistenza del Segretario.

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Articolo 13

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.


Articolo 14

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da un numero di membri variabile da 7 a 18, secondo la determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare più di metà dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15



Il Consiglio di Amministrazione nomina, con effetto per tutta la sua durata, il Presidente e non più di due Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo ed istituire altri comitati con compiti consultivi, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale, determinandone i poteri e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale -ove nominato- assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 16

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vicepresidente.

Qualora vi siano più Vicepresidenti le funzioni del Presidente vengono assolte, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente più anziano di età, e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Articolo 17

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e del presente Statuto sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Banca;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sulla operatività della Banca;
- c) l'istituzione, chiusura, trasferimento di dipendenze in genere e rappresentanze;
- d) salvo il caso previsto dall'art. 2361, comma secondo, cod. civ., l'assunzione e cessione di partecipazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente – senza facoltà di delega - ad assumere le deliberazioni concernenti:

- 1) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, cod. civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti;**
- 2) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;**
- 3) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;**
- 4) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;**
- 5) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.**

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, ove nominati, compete la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti dei terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque attribuire la firma sociale a singoli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.


Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.


Articolo 19

Il Consiglio si riunisce di regola almeno ogni due mesi anche in luogo diverso dalla sede sociale, anche all'estero.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare dovrà essere spedito a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.





In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con almeno un giorno di anticipo con un avviso, da inviarsi anche con telegramma o via telefax, contenente tutti i dati sopra riportati ed inviato a tutti i Consiglieri ed a tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio nomina il Segretario tra i Consiglieri ovvero fra terzi anche non dipendenti della Banca.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario, onde si possa consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 20

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri ed, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 16.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito e di gestione operativa, poteri possono essere altresì delegati a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze entro limiti di importo predeterminati.

In casi urgenti il Presidente potrà, su proposta dell'Amministratore Delegato -ovvero, ove non sia nominato l'Amministratore Delegato, del Direttore Generale- assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

Delle decisioni assunte dagli organi delegati deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, dallo stesso stabiliti.

In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo, se istituito, si compone di un numero di membri variabile da 3 a 7, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e l'Amministratore Delegato, se nominato. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, che ne determina le modalità di funzionamento.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Comitato Esecutivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario, onde si possa consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.


Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'Art. 2389, terzo comma comma, del Cod. Civ..

Articolo 24

La Direzione Generale della Banca, che avrà sede in Italia, è composta dal Direttore Generale, se nominato, e dai Dirigenti ad essa addetti, i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri ed attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Esecutivo, nonché delle decisioni dell'Amministratore Delegato.



L'Amministratore Delegato, se nominato, svolge in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività della Direzione Generale.

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno assegnati, nell'ordine, come segue:

- a) alla riserva legale per una quota non inferiore al 5%;
- b) a riserva straordinaria per una quota non inferiore al 5% e ad altri fondi di riserva eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- c) quanto residua agli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.


Articolo 28

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi.

L'Assemblea ordinaria provvederà, a norma di legge, alla nomina del Collegio Sindacale, alla designazione del Presidente, alla determinazione della loro retribuzione ed a quanto altro a termine di legge.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e alle Assemblee.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato at-



to nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il controllo contabile è svolto da una società di revisione.

Articolo 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 30

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Riccardo Pizzini
[Signature]

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme,
per uso Banca d'Italia.
Milano, 16 FEB. 2006

